

SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DEL TICINO.

C.U.P. C63124000070002; CIG: BC03E684EE

Con la presente scrittura privata,

fra il Parco lombardo della Valle del Ticino, di seguito denominato "Committente", con sede in Via Isonzo 1 – Pontevecchio di Magenta (MI), C.F. 86004850151, P. I.V.A. 08914300150, rappresentato dalla Dott.ssa Valentina Parco, Responsabile della U.O.9, domiciliata per la carica presso la sede del Parco,
e

il/la Dott./Dott.ssa , nato/a a Il , con recapito professionale in (...), Via , C.F. e P. IVA n.

il/la Dott./Dott.ssa , nato/a a Il , con recapito professionale in (...), Via , C.F. e P. IVA n.

il/la Dott./Dott.ssa , nato/a a Il , con recapito professionale in (...), Via , C.F. e P. IVA n.

di seguito denominati "professionisti" oppure "affidatari",

si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto dell'incarico

Il presente Disciplinare disciplina l'acquisizione del servizio di assistenza tecnico professionale per rilievi, predisposizione elaborati a supporto e redazione del piano di indirizzo forestale del Parco Lombardo della Valle del Ticino nelle provincie di Varese e Pavia e nella città metropolitana di Milano.

Le attività oggetto del servizio sono descritte dettagliatamente al successivo Articolo 3 "Modalità di esecuzione del servizio".

La scheda tecnica allegata al presente Disciplinare d'incarico ne costituisce parte integrante.

Articolo 2 – Durata, decorrenza del servizio e importo contrattuale

Il servizio avrà una durata di 48 mesi con decorrenza dal giorno/mese/anno.

L'importo onnicomprensivo del servizio è di euro (IVA esclusa) come da offerta economica presentata digitalmente, la quale costituisce parte integrante del presente Incarico anche se non materialmente allegata.

E' prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.

E' prevista la possibilità di proroga del contratto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

La scheda tecnica allegata al presente Disciplinare d'incarico ne costituisce parte integrante.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione del servizio

- A. Descrizione delle attività oggetto del Servizio (cfr. scheda tecnica)
- B. Modalità di esecuzione del servizio (cfr. scheda tecnica)

Articolo 4 – Modalità di fatturazione e pagamento

Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- 30% alla consegna del piano di lavoro che deve avvenire entro 60 giorni dalla stipula del contratto d'incarico;
- 30% alla consegna delle cartografie di analisi, della relazione di piano relativa alla parte di analisi e di una relazione contenente le proposte operative per la successiva fase di pianificazione, che dovrà avvenire entro 12 mesi dall'incarico;
- 40% entro trenta giorni dalla chiusura della procedura di approvazione.

Il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo per il servizio oggetto del presente Disciplinare entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura posticipata.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P. .

Il Fornitore invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) BC03E684EE
- il CUP C63I24000070002

Si rammenta infatti che la fattura elettronica sarà rifiutata nei casi stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132 del 24.08.2020, tra cui l'assenza o la non corretta indicazione delle informazioni sopra elencate.

Il Committente provvederà alla liquidazione dei corrispettivi per il servizio svolto dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali ed aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo agli affidatari e a tutti i subappaltatori se presenti.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

Analogamente, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 il fornitore si impegna a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti e a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati nonché, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento. In caso di ritardo dei pagamenti ai subfornitori si procederà con la risoluzione del contratto.

Articolo 5 – Divieto di cessione del contratto e subappalto

Salvo quanto previsto dall'articolo 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In considerazione dell'elevato contenuto intellettuale e specialistico richiesto per la redazione del Piano di Indirizzo Forestale (PIF), le attività di elaborazione, analisi e stesura del Piano costituiscono prestazione principale e non sono subappaltabili. Il subappalto è ammesso esclusivamente per attività meramente strumentali o marginali (es. rilievi speditivi in

campo, cartografia di base, indagini geologiche accessorie, servizi tipografici), nel limite massimo del 20% dell'importo contrattuale e previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Articolo 6 – Corrispettivo

Il/La responsabile dell'U.O.9 Sistemi fluviali, aree naturali e suolo procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite Posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A.R. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 7 giorni. Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC o a mezzo raccomandata A.R., entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- Carenze qualitative e/o ritardi nell'esecuzione del servizio: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 500,00;
- mancato servizio e/o danno all'immagine del Parco del Ticino: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00 fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto.

L'ammontare delle penali non può comunque il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; l'Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto.

In caso di applicazione di penali il Committente non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Committente si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, il Committente potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al Direttore dell'esecuzione via PEC o con lettera raccomandata A.R.

E' facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora siano già state applicate n. 3 penali;
- b) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- c) in caso di ritardi superiori a n. 5 giorni;
- d) danno all'immagine del Parco del Ticino;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- g) violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016;
- h) violazione degli adempimenti previsti in caso di subappalto;
- i) pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti;

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali

inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi degli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 7 – Responsabilità

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento della fornitura e della perfetta esecuzione del servizio. Il soggetto aggiudicatario è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando il Parco del Ticino da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio.

Articolo 8 – Controversie

Le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Contratto è competente il Foro di Milano.

Articolo 9 – Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali e codice di comportamento

Il "Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali" approvato con d.g.r. n. 1751 del 17.06.2019 costituisce parte integrante del presente Contratto al quale viene allegato.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale della Regione Lombardia", approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it. La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 10 – Garanzia fideiussoria definitiva

Il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva per l'esecuzione del presente Contratto, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, per un importo pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale del Contratto medesimo. L'importo della garanzia definitiva potrà essere ridotto ai sensi dell'articolo 117, comma 3, con riferimento all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione da parte del Committente.

La fidejussione dovrà:

- essere incondizionata;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

La cauzione definitiva deve essere costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, ivi inclusa l'applicazione ed il pagamento delle penali.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), il Parco lombardo della Valle del Ticino con sede in Magenta, via Isonzo n. 1, Titolare del trattamento, di seguito anche "il Titolare" o "il Parco" fornisce all'interessato le seguenti informazioni. Le finalità a cui sono destinati i dati degli interessati sono legate alla partecipazione alla successiva procedura di affidamento dell'incarico in oggetto. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, in qualità di Titolari autonomi del trattamento o Responsabili del trattamento nel rispetto delle finalità e basi giuridiche sopra indicate. Non è previsto il trasferimento dei dati in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea, fatti salvi i dati destinati alla pubblicazione che saranno accessibili

pubblicamente da qualunque parte del mondo. Gli eventuali trasferimenti saranno svolti nel rispetto dell'art. 45, 46 e 49 del GDPR. I dati riportati nell'elenco approvato dagli organi competenti in esito alla procedura di manifestazione di interesse verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet dell'Ente nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. I dati saranno conservati secondo il criterio del trattamento minimo del dato. Per determinare tale periodo saranno conservati i dati in relazione al trattamento di riferimento e la relativa normativa se applicabile (es. pubblicazione e la normativa sulla trasparenza, conservazione e normativa anticorruzione). Agli interessati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all'Ufficio personale. Altresì il RGPD garantisce all'interessato il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo ove ritenga ne sussistano i presupposti e di essere informato di violazioni dei dati che possano presentare un alto rischio per gli Interessati stessi. Le richieste degli interessati possono essere rivolte al Titolare c/o l'Ufficio personale oppure al Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) all'indirizzo mail rpd@parcoticino.it. Il conferimento di tali dati è obbligatorio. In caso di mancato conferimento, non è possibile procedere alle attività connesse al bando inclusa la partecipazione. Con la presentazione della domanda di partecipazione il professionista dichiara di aver ricevuto e compreso la presente informativa.

Articolo 12 – Utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale

L'eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale deve essere dichiarato e, in particolare, ne deve essere stabilita la tipologia e la finalità

L'esecuzione dell'incarico deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, supervisione umana e responsabilità previsti dalla Legge n. 132/2025, restando la decisione e la responsabilità finale in capo al professionista incaricato. L'uso di sistemi di IA è ammesso esclusivamente a supporto della prestazione professionale, sotto la supervisione del professionista, che rimane pienamente responsabile dei risultati. In caso di trattamento di dati personali o utilizzo di modelli IA che elaborino informazioni riservate, il professionista è tenuto a rispettare il Reg. UE 2016/679 e il D.Lgs. 196/2003. La stazione appaltante potrà in ogni momento richiedere chiarimenti o verifiche in merito ai sistemi impiegati.

Laddove non sia previsto l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale dovrà essere prodotta una apposita dichiarazione di non impiego.

Articolo 13 – Obblighi di sicurezza connessi al contratto

Il presente affidamento non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale (e/o mera fornitura). Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero.

Articolo 14 – Obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Gli affidatari devono comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto

comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle

Articolo 15 – Revisione prezzi

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione dell'adeguamento ISTAT a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

Articolo 16 – Risoluzione automatica e facoltà di rinegoziazione

Si dà atto che laddove tutti i controlli previsti rispetto a quanto disposto dagli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 dessero esiti negativi, il contratto si considererà risolto di diritto.

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARIA o CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

Articolo 17 – Richiamo alle normative legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

I Professionisti

Il Parco lombardo della Valle del Ticino

Xxxx

Xxxxxxx

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii